

ISTITUTO COMPRENSIVO M.G.CUTULI
Via Boccioni,1 88900 Crotona
CM: KRIC81000G — Tel/Fax. 0962/961635 E-mail: Kric81000g@istruzione.it
Pec Kric81000g@pec.istruzione.it
sito: www.istitutocutulikr.edu.it C.F.: 91021350797 Codice univoco fatturazione UF01E6



Al personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Alla DSGA
Agli atti/sito web

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO ALLA LUCE DEL DECRETO-LEGGE n. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DECRETO-LEGGE n. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”

COMUNICA

Che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. in oggetto richiamato e a seguito di quanto specificato dal Ministero dell’Istruzione, le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati, SONO MODIFICATE a partire dal 05/02/2022, data di entrata in vigore del suddetto D.L. per la gestione dei casi positivi e dei cosiddetti “contatti stretti” a scuola.

N.B. Per gli alunni in quarantena perché contatti stretti di positivi (familiari conviventi), la quarantena si riduce a 5 gg. e saranno riammessi a scuola previa esibizione di esito negativo del tampone. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

PER OPPORTUNA CONOSCENZA, PERTANTO, SI RIPORTANO DI SEGUITO LE NUOVE MISURE PREVISTE DAL DECRETO IN AMBITO SCOLASTICO:

1. SCUOLA DELL’INFANZIA

A. **Fino a quattro casi di positività accertati** tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

D. **con cinque o più casi di positività accertati** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

2. SCUOLA PRIMARIA

A. **Fino a quattro casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

D. **Con cinque o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di**

- a. **avere concluso il ciclo vaccinale primario o**

- b. **di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,**

- c. **oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,**

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;**

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A. **Con un caso di positività accertato** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

B. **Con due o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di**

- a. **avere concluso il ciclo vaccinale primario o**

- b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
c. oppure di avere effettuato la dose di richiamo,

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

4. Nella scuola dell'infanzia con 5 o più casi di positività, nella scuola primaria con 5 o più casi di positività, nella scuola secondaria di primo grado con 2 o più casi di positività, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il **REGIME SANITARIO DI AUTOSORVEGLIANZA** di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020: ("7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto."), con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.

5. **Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza** si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

6. **La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena** è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

7. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

8. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

9. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati.

Si allega la seguente documentazione:

1. DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5
2. Nota del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022:
3. VADEMECUM- GESTIONE EMERGENZA MIUR

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Annamaria Maltese

Firmato digitalmente